

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LANTINI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1943-XXI, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento forense. (2525)	95
VECCHINI ALDO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	
Disposizioni a favore dei professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia. (2526).	97
VECCHINI ALDO, <i>Relatore</i> - DI MARZIO, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> , CARADONNA, GIOVACCHINI.	

La riunione comincia alle 10.30.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo: per mobilitazione, i Consiglieri nazionali Bocchetti, Cosma e Piccirilli; in congedo ordinario, i Consiglieri nazionali Maraini, Tassinari Giuseppe, Luporini, Barbieri, Ronza e Tirelli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRARIO ARTEMIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1943-XXI, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento forense. (2525)

VECCHINI ALDO, *Relatore*, pone in rilievo come il disegno di legge sia dettato dalla necessità di adeguarsi al tempo odierno per quel che riguarda le sedi, le modalità e i termini degli esami di procuratore.

Questi esami erano stati sospesi dal 1940; di qui la necessità, dal momento che il Ministro di grazia e giustizia ha deciso di riaprire i concorsi, di provvedere in merito. Limiterà la sua relazione a qualche osservazione sui singoli articoli del disegno di legge in esame.

All'articolo 1, là dove è detto che gli esami di procuratore « possono aver luogo anche in località diversa dalla sede della Corte d'appello », si deve indubbiamente interpretare come ciò non si riferisca soltanto al circondario della Corte d'appello, ma anche a sedi fuori del circondario.

All'articolo 2, dove si parla della vigilanza sullo svolgimento delle prove, è agevole intendere che questa vigilanza dovrà limitarsi a impedire che i candidati si passino fra loro lo svolgimento dei temi. Tale vigilanza era esercitata una volta direttamente dalla Commissione esaminatrice, alla quale viene ora sostituito un apposito Comitato composto di magistrati e coadiuvato da cancellieri, nominato dal Primo Presidente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della Corte d'appello nel cui distretto si svolgono le prove.

All'articolo 3 è prevista la facoltà, da parte del Ministro di grazia e giustizia, di indire speciali sessioni straordinarie a favore degli ex combattenti, perchè possano, senza ulteriori indugi, entrare nella vita professionale che si sono scelti.

Ricorda in proposito come nello scorso aprile il Ministero della guerra abbia emanato speciali istruzioni ai singoli corpi per la qualifica di combattente, e si augura che si tratti di persone che, all'atto in cui si presentano all'esame, non siano in procinto di essere nuovamente richiamate dalla licenza o dal congedo.

In ogni caso, bisogna riconoscere l'alta opportunità di questa disposizione la quale concede a chi ha speso anni della propria vita in servizio della Patria una maggiore rapidità di ingresso nella professione.

Passando all'esame dell'articolo 6, rileva come lo smarrimento di qualche domanda presentata già nel 1940 presso sedi provate, durante l'attuale guerra, dall'azione del nemico, non possa avere influenza alcuna a danno di colui che la rinnova, giacchè è previsto che la domanda può senza difficoltà ripresentarsi.

La disposizione di cui all'articolo 8 facilita l'immissione dei giovani nella professione, senza bisogno di attendere il certificato ufficiale della conseguita idoneità da parte del Ministero di grazia e giustizia. Infatti, la Commissione esaminatrice può rilasciare direttamente, a richiesta del candidato, l'attestato della conseguita idoneità.

L'articolo 9, in base all'emendamento presentato dal Governo, dovrebbe essere così formulato:

« Agli esami od alle sessioni straordinarie indette a norma del presente decreto si applicano le disposizioni dell'ordinamento forense concernenti gli esami di procuratore in quanto non sia diversamente stabilito dal decreto stesso ».

Inoltre il Governo, sempre con lo stesso emendamento, propone chè facciano seguito all'articolo 9 gli articoli seguenti:

ART. 10.

Al trasferimento negli albi forensi richiesto per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non si applicano la limitazione relativa all'anzianità d'iscrizione nell'albo di provenienza nè, per quanto concerne i tra-

sferimenti dei procuratori, la limitazione relativa al numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento.

Il Direttorio del Sindacato può disporre l'iscrizione nell'albo del professionista che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nell'impossibilità di corredare la domanda di trasferimento con i documenti prescritti, qualora ritenga, in base agli altri documenti esibiti ed alle informazioni assunte, che il richiedente possenga i requisiti di legge.

ART. 11.

Il Direttorio deve deliberare entro venti giorni dalla presentazione della domanda, e la deliberazione è notificata in copia integrale con i documenti giustificativi, entro cinque giorni, al Procuratore del Re Imperatore, il quale può proporre ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione, al Consiglio superiore forense.

ART. 12.

Per la validità delle decisioni del Consiglio superiore forense occorre la presenza di cinque componenti.

Dichiarandosi in massima favorevole a questi emendamenti, vorrebbe proporre, in merito al disposto dell'articolo 12, di ridurre da cinque a tre il numero dei componenti necessari per la validità delle decisioni del Consiglio superiore forense, in analogia a quanto si è fatto per il Sindacato nazionale e per il Sindacato delle Corti di appello. Tanto più questo, quando si ponga mente al fatto che il Sindacato nazionale è un istituto di seconda istanza.

PRESIDENTE ritiene che si possa in tal caso ricorrere alla formula della « presenza di almeno tre componenti », inserendo cioè nel contesto la parola « almeno ».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, è d'accordo, e rammenta che provvedimento analogo è stato già adottato per il Direttorio nazionale e per i Direttori di capoluogo.

PRESIDENTE chiede al Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia se accetta la modificazione all'articolo 12 nella formula:

« Per la validità delle decisioni del Consiglio superiore forense occorre la presenza di almeno tre componenti ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VECCHINI ALDO, *Relatore*, dà lettura dell'articolo 13, ultimo aggiuntivo proposto dal Governo;

« Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 hanno efficacia durante la guerra e fino ad un anno dopo la cessazione delle ostilità ».

Propone l'approvazione del disegno di legge con tutti gli emendamenti proposti dal Governo, e la modificazione all'articolo 12 proposta dal relatore e accettata dal Governo.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge così emendato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore dei professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia. (2526)

VECCHINI ALDO, in luogo del relatore Puccioni, ricorda che, con legge di carattere generale 25 giugno 1940-XVIII, n. 1066, si provvide nei confronti di tutti i professionisti rimpatriati dall'estero, ad eccezione degli avvocati e dei procuratori, e come successivamente, con legge 10 maggio 1942-XX, n. 546, si provvide anche nei particolari riguardi dei professionisti forensi rimpatriati dall'Egitto.

Il nuovo provvedimento in esame tende ora ad adottare, per i professionisti rimpatriati dalla Tunisia, un trattamento analogo a quello degli altri rimpatriati dall'estero.

Trattandosi di un provvedimento ispirato a manifeste ragioni di equità, ne raccomanda l'approvazione.

DI MARZIO manifesta qualche perplessità circa l'equa applicazione del provvedimento, e vorrebbe che si trovasse il modo di evitare degli abusi nell'esercizio della professione forense da parte di coloro che, immessi nel beneficio della legge, si troveranno subito investiti dei pieni diritti dell'esercizio professionale, in quei casi in cui la loro cultura non fosse all'altezza del compito. Vorrebbe perciò che all'articolo 1 venisse specificato che questi cittadini debbono essere « forniti di regolare titolo di studio ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, avverte la difficoltà del criterio di riferimento alla legge estera o nazionale. Facendo riferimento al titolo di studio italiano si viene a creare una situazione impossibile, giacchè questi rimpatriati non dispongono di tale titolo; stabilendo, invece,

un titolo che sia, in genere, sufficiente per essere ammessi all'esercizio professionale in un determinato luogo, quando sia detto, come nel disegno di legge è detto, che il rimpatriato deve essere iscritto nell'albo di quel determinato luogo, è detto tutto, giacchè non è possibile che il richiedente sia stato iscritto senza titoli.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva come il caso di un eventuale abuso di titolo professionale possa soltanto verificarsi nella categoria degli ingegneri, come succede qualche volta in Italia, quando qualche geometra si fa chiamare ingegnere; ma nella professione forense questo non è possibile.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, pone in rilievo come, per ovviare a qualsiasi possibilità di frode, sia stata inserita la disposizione secondo la quale, oltre al requisito dell'iscrizione nell'albo è richiesto l'esercizio effettivo professionale per i periodi indicati nella legge. In tal modo si raggiunge lo scopo di garantire anche questa posizione scaturente da un trattamento eccezionale, che ha funzione assistenziale nei riguardi di persone le quali traggono dall'esercizio della professione i mezzi per vivere.

CARADONNA nota che la richiesta dimostrazione dell'effettivo esercizio della professione si riferisce a cosa certa.

GIOVACCHINI mette sull'avviso circa le possibilità di equivoco che nascono dal fatto che in Francia vi sono due categorie di avvocati: gli avvocati « capacitati in diritto » (*capacités en droit*), i quali dopo la licenza liceale hanno frequentato due anni dei corsi universitari, e i « dottori in legge » che hanno compiuto i quattro anni di università.

In Tunisia anche i capacitati in diritto esercitano la professione di avvocato e sono iscritti nell'albo; bisogna vedere se anche a costoro si possa concedere l'esercizio della professione di avvocato in Italia.

CARADONNA osserva, in merito, come in Italia si distinguano, nell'esercizio della professione forense, i procuratori dagli avvocati e dagli iscritti in albi speciali. Nessuno impedisce che la Commissione valuti caso per caso le singole posizioni e decida a quale specialità il richiedente debba essere assegnato.

PRESIDENTE fa notare come per le tre categorie accennate il disegno di legge abbia già fissato distintamente un minimo di esercizio professionale di due, sei e otto anni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ricorda che il motivo ispiratore di questo provvedimento ha innanzitutto carattere di solidarietà nazionale: tutti coloro che traevano i mezzi di vita all'estero dall'esercizio professionale, devono essere messi in condizione di continuare, nei limiti del possibile, sul suolo della Patria, la loro attività, affinché anche qui possano trarre

da essa ciò che è necessario per l'esistenza.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
13 maggio 1943-XXI, n. 509, contenente mo-
dificazioni all'ordinamento forense. (2525)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1943-XXI, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento forense, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 9 è formulato come segue:

Agli esami od alle sessioni straordinarie indette a norma del presente decreto si applicano le disposizioni dell'ordinamento forense concernenti gli esami di procuratore in quanto non sia diversamente stabilito dal decreto stesso.

Dopo l'articolo 9 sono inseriti gli articoli seguenti:

ART. 10.

Al trasferimento negli albi forensi richiesto per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non si applicano la limitazione relativa all'anzianità d'iscrizione nell'albo di provenienza nè, per quanto concerne i trasferimenti dei procuratori, la limitazione relativa al numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento.

Il Direttorio del Sindacato può disporre l'iscrizione nell'albo del professionista che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nell'impossibilità di corredare la domanda di trasferimento con i documenti prescritti, qualora ritenga, in base agli altri documenti esibiti ed alle informazioni assunte, che il richiedente possiede i requisiti di legge.

ART. 11.

Il Direttorio deve deliberare entro venti giorni dalla presentazione della domanda, e la deliberazione è notificata in copia integrale con i documenti giustificativi, entro cinque giorni, al Procuratore del Re Imperatore, il quale può proporre ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione, al Consiglio superiore forense.

ART. 12.

Per la validità delle decisioni del Consiglio superiore forense occorre la presenza di almeno tre componenti.

ART. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 hanno efficacia durante la guerra e fino ad un anno dopo la cessazione delle ostilità.

Disposizioni a favore dei professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia. (2526)

ART. 1

I cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia a causa di contingenze politiche straordinarie possono essere iscritti nell'albo dei procuratori, in quello degli avvocati e nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, se dimostrano di essere stati iscritti nell'albo degli avvocati di Tunisi e di avere esercitata la professione rispettivamente per due, per sei e per otto anni.

Per l'iscrizione è necessario inoltre possedere i requisiti di condotta morale e politica stabiliti dall'ordinamento forense.

ART. 2.

La domanda per l'iscrizione negli albi del Regno, redatta nella prescritta carta da bollo, è diretta al Ministro per la grazia e giustizia e dev'essere corredata di un'attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante la qualità di rimpatriato dalla Tunisia, l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tunisi e l'esercizio della professione per i periodi indicati dall'articolo precedente.

I documenti da allegare alla domanda sono esenti da tassa di bollo, a condizione che in essi sia fatta menzione dello scopo esclusivo per il quale sono rilasciati.

ART. 3.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme degli articoli 3, 4 e 5 della legge 1^o maggio 1942-XX, n. 546 che reca disposizioni sui professionisti forensi rimpatriati dall'Egitto.

